

WHISTLEBLOWING

Consulenza, implementazione e gestione del sistema di segnalazione degli illeciti.



D. Lgs 24/2023 in attuazione Direttiva UE 2019/1937

Tempistiche per l'adeguamento:

15 luglio 2023 - società con più di 250 dipendenti

17 dicembre 2023 - società del settore privato da 50 fino a 249 dipendenti

Alavie
consulenza e semplifica.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

In attuazione alla direttiva europea sul Whistleblowing, il 30 marzo 2023 è **entrata in vigore in Italia la Normativa Whistleblowing** (D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24); è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.



COS'È IL WHISTLEBLOWING?

La traduzione del termine inglese whistleblowing è «soffiata».

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, **il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private**, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La norma dà la possibilità a **tutti coloro che si trovano ad essere testimoni di un comportamento irregolare, illegale, quindi potenzialmente dannoso per la collettività, di segnalarlo.**

I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

I destinatari della nuova disciplina sono sia i **soggetti pubblici che privati**.

I **soggetti del settore pubblico** sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate.

I **soggetti del settore privato** sono:

- a) **soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori** subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- b) **soggetti operativi nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti**, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.
- c) **soggetti dotati di un modello di organizzazione e gestione 231**, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La disciplina si applica alle **violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In particolare, le segnalazioni possono avere come oggetto differenti tipologie di violazioni, come esemplificato nella tabella seguente.

Tipologia di illeciti oggetto di whistleblowing	Conflitto di interesse	Corruzione	Frode ai Clienti, alla Società (compresa frode negli appalti)
Furto o utilizzo improprio delle risorse e dei beni aziendali	Problematiche inerenti al rapporto di lavoro, misure discriminatorie e molestie	Reati Ambientali	Reati con la Pubblica Amministrazione
Reati Informatici	Reati Societari	Reati Tributari	Violazione dei Diritti umani e Comportamenti contrari al Codice Etico
Violazione del Diritto d'Autore	Violazione della Privacy	Violazioni contabili, ivi inclusi flussi finanziari, riciclaggio e finanziamento terrorismo	Violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
		Violazione nel processo di selezione	Altri illeciti amministrativi, contabili, civili e penali

Sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa le segnalazioni relative a:

- Un **interesse personale** del segnalante;
- La **sicurezza** e la **difesa nazionale**;
- Violazioni già regolamentate alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni sono definite come le **informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse** (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia **venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato**.

I SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni nell'ambito di un **rapporto di lavoro poi terminato**, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il **rapporto non sia ancora iniziato** e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

SCHEMA DI POSSIBILI SOGGETTI SEGNALANTI



CANALI INTERNI PER LA SEGNALEZIONE E LORO GESTIONE

I soggetti obbligati devono istituire uno o più canali sicuri per la segnalazione. Almeno uno di questi deve essere informatico.

Inoltre, il canale deve assicurare la completa **riservatezza del segnalante**, delle persone coinvolte e di altri soggetti, anche tramite crittografia.

La gestione del canale interno deve essere affidata a un ufficio interno autonomo dedicato, ovvero a un soggetto esterno autonomo, sempre specificamente formato.

Quanto al contenuto, le **segnalazioni** devono essere il più possibile **circostanziate**, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- **I dati identificativi della persona segnalante** (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti.
- **Le circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione.
- **Le generalità** o altri elementi che consentano di identificare **il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.



TUTELA NEI CONFRONTI DEI SEGNALANTI

La prima tutela posta dal legislatore a favore del segnalante è l'obbligo di garantire la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del whistleblower.

Il Decreto vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

IL WHISTLEBLOWING COME RISORSA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La creazione di canali interni all'impresa per la gestione del Whistleblowing è un adempimento virtuoso anche alla luce della normativa emessa da ISO a luglio 2021, intitolata 37002:2021 "Whistleblowing management system", che fa luce sull'utilità del Whistleblowing anche ai fini della certificazione di qualità e per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu sullo sviluppo sostenibile.

OBBLIGHI NORMATIVI

- **Istituzione di uno o più canali sicuri**, di cui almeno uno obbligatoriamente informatico, per la segnalazione degli illeciti.
- **Definizione di procedure e policy specifiche per la gestione consapevole e professionale dei canali** (individuazione soggetti responsabili per gestione segnalazione; definizione modalità operative per il processo di segnalazione; accessibilità a procedure e canali utilizzati da parte di tutti i possibili segnalanti).
- **Creazione e veicolazione di procedure di compliance privacy** (informative ad hoc; valutazione di impatto sul trattamento whistleblowing)
- **Rispetto della riservatezza** dell'identità del Whistleblower.
- **Formazione con cadenza periodica** e informazione per i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

LA SOLUZIONE DI ALAVIE PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING

Possibilità di nomina di Alavie come gestore in outsourcing del canale di segnalazione.

START-UP

- Supporto e assistenza nella definizione di ruoli e figure designate alla gestione della segnalazione
- Setup del canale informatico per gestire la segnalazione
- Definizione e redazione di policy e procedure di gestione della segnalazione
- Formazione personalizzata per gestore della segnalazione e delegati

SVILUPPO PROGETTO

- Gestione semplice e sicura del sistema di segnalazione whistleblowing
- Massimo livello di tutela del segnalante
- Conforme con le richieste del d.lgs 24/2023 e delle linee guida ANAC
- Conforme al GDPR
- Versione multilingua

FORMAZIONE

- Formazione per tutti i dipendenti sulla normativa whistleblowing e sull'utilizzo del canale della segnalazione
- Report personalizzati sull'avanzamento del piano di formazione
- Rilascio di attestati personali
- Formazione per tutti i nuovi addetti